

Commenti tecnici al valore probatorio di una pagina web

Roberto Bello

Commenti tecnici di Roberto Bello, CTU del Tribunale di Milano, riferiti alla massima della Corte Costituzionale Sezione Lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004 che recita “la copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie per la rispondenza all’originale e la riferibilità ad un momento ben individuato. Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione. Va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Spanò).”

La volatilità e la facilità di manipolare le informazioni telematiche sono circostanze che richiedono particolari cautele nelle indagini e nell’acquisizione delle prove.

Gli archivi memorizzati su supporti magnetici sono, per loro natura facilmente manipolabili; le versioni precedenti degli archivi scompaiono in modo totale e, a differenza di ciò che accade nel mondo del reale, non restano tracce della loro precedente realtà.

Nel mondo del digitale non sono disponibili tecniche equivalenti alla ricerca del DNA che esistono nel mondo del reale.

Oggi io posso creare un archivio elettronico con contenuti da me oggi voluti ma posso farli apparire come se fossero stati creati nel passato, assegnando all’archivio la data e l’ora di creazione a me più opportune; posso registrare oggi l’archivio su di un vecchio supporto di cdrom ancora vergine e non riscrivibile, camuffando per vecchio ciò che ho appena realizzato.

La stampa successiva della pagina web ottenuta dal cdrom, sapientemente invecchiato, costituirebbe un clamoroso falso anche se ad un primo esame parrebbe avere “le dovute garanzie per la rispondenza all’originale e la riferibilità ad un momento ben individuato”.

La rispondenza della pagina web su supporto cartaceo all’originale e la riferibilità ad un momento ben individuato non può tecnicamente limitarsi alla rispondenza fra i contenuti grafici della pagina web che appaiono in stampa ed il corrispondente archivio digitale per le considerazioni appena fatte. Occorre invece trovare rispondenze esterne ed indipendenti.

Ad esempio esiste un sito esterno ed indipendente che contiene la memoria storica delle pagine web sia nel loro aspetto grafico, sia in quello di linguaggio interno (es. html).

Questo sito non contiene tutto il pubblicato in tutti i siti e per ogni giorno; contiene però molto ed è facile trovare quello che può interessare per verificare se una certa pagina web stampata e riferita al 2001 sia veramente coincidente con l’analogo pagina memorizzata nell’archivio storico in relazione al medesimo periodo.

Altre volte può accadere che le parti in lite abbiano prodotto nei fascicoli di causa dei cdrom contenenti i programmi simbolici di funzionamento del sito e privi dei dati necessari alla parte dinamica ed interattiva del sito stesso; ipotizziamo che il Consulente Tecnico di Ufficio abbia accertato la loro perfetta identità; in questo caso il CTU potrebbe richiedere la ricostruzione dell’archivio dei dati **compatibili con i simbolici** contenuti nei cdrom delle parti in lite; l’esame tecnico del sito ricostruito sarebbe in grado di accertare il funzionamento o meno dei programmi anche nelle loro funzionalità dinamiche ed interattive.

Altre volte ancora è necessario trovare i riscontri presso terzi: fornitori di connessione ad Internet, consulenti, programmatori, web designer, ecc. dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Giudice.

In conclusione non ritengo ci sia qualche possibilità di rendere probatoria una pagina web su supporto cartaceo in base al suo contenuto o semplicemente facendo riferimento ad un archivio digitale di supporto se provenienti entrambi dalla stessa fonte.